

----- Allegato "A" al n. 46.339 di raccolta -----

----- STATUTO -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita un'Associazione culturale denominata "LAPIS - ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE, RICERCA - ONLUS". -----

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS. -----

Art. 2 - Sede -----

L'associazione "LAPIS - ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE, RICERCA - ONLUS" ha sede in Padova - Piazza Petrarca, 10. -----

Possono essere istituite sedi periferiche in tutto il territorio nazionale ed all'estero. -----

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. -----


Art. 3 - Durata -----

La durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria. -----

Art. 4 - Scopi -----

L'associazione "LAPIS - ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE, RICERCA - ONLUS" è a carattere volontario, è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro, e persegue le seguenti finalità: -----

- Gestione di siti di interesse culturale e di musei; -----
- Visite guidate in siti di interesse culturale e in musei; -
- Didattica per bambini e per adulti; -----
- Promozione e divulgazione culturale; -----
- Creazione di percorsi di interesse storico, archeologico, artistico e naturalistico; -----
- Corsi di formazione sulla gestione degli spazi dedicati alla cultura; -----
- Organizzazione e gestione di eventi per la promozione culturale; -----
- Allestimento di spazi dedicati ad eventi culturali; -----
- Redazione, pubblicazione e diffusione con qualunque mezzo, anche scritto e multimediale di studi, mostre, testi, istruzioni, periodici e simili, sia di carattere scientifico che divulgativo, attinenti alle attività sopra dette; -----
- Organizzazione di corsi di formazione inerenti alle attività di scavo archeologico e ricognizione; -----
- Promozione di iniziative culturali in genere con Enti locali, provinciali, regionali e statali; -----
- Organizzazione, promozione di mostre od altre manifestazioni artistiche, sia in Italia, sia all'estero; -
- Attivazione di collegamenti internazionali con altre Associazioni ed Enti, aventi gli stessi scopi, organizzando eventi per lo sviluppo comune della



conoscenza di ogni attività socioculturale e artistica. --  
L'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi  
istituzionali, può partecipare ad altre Associazioni ed  
Organizzazioni in genere, aventi scopi analoghi, ed attività  
similari, nonché offrire la propria collaborazione ad Enti  
per lo sviluppo delle attività sopra riportate. -----

#### **Articolo 5 - Soci** -----

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone  
fisiche e giuridiche che accettano gli articoli dello  
Statuto e dei regolamenti che verranno emanati, che  
condividano gli scopi dell'associazione. -----

I soci si distinguono in "Soci fondatori", "Soci onorari",  
"Soci ordinari", "soci sostenitori" e "soci studenti". -----

**Articolo 6** - I Soci Fondatori sono tutti e solo i firmatari  
dell'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci fondatori  
sono permanentemente esentati dal versamento della quota  
sociale annua. -----

La qualifica di Socio fondatore si perde solamente per  
decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono  
essere presentate al Consiglio Direttivo. -----

**Articolo 7** - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare  
"Soci Onorari", personalità illustri in campo culturale ed  
artistico. -----

Il numero dei Soci Onorari non può essere superiore a 15. I  
Soci onorari sono esentati dal versamento della quota  
sociale annua. La qualifica di Socio Onorario si perde  
solamente per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni,  
che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo. -----

**Articolo 8** - Il numero dei Soci Ordinari è illimitato. Può  
diventare socio ordinario chiunque si riconosca nel presente  
Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno d'età,  
indipendentemente dalla propria appartenenza politica e  
religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza  
etnica e dalla professione. I minori di anni diciotto  
possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei  
genitori e comunque non godono del diritto di voto in  
assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione  
dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il  
rispetto della civile convivenza. -----

**Articolo 9** - Può divenire "Socio Sostenitore" la persona  
fisica o giuridica (Persone, Imprese, enti) interessata a  
sostenere i programmi d'attività dell'Associazione,  
impegnandosi a versare annualmente ordinaria e contribuzioni  
straordinarie. -----

**Articolo 10** - Rientrano nella qualifica di "Soci Studenti"  
le persone fisiche, che frequentino scuole di formazione  
professionale, istituti tecnici ed universitari legalmente  
riconosciuti con specializzazione o materie attinenti  
l'archeologia, la storia e l'arte e le attività  
dell'Associazione. -----



- personalità di ciascuno; -----
- di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione; -----
  - di rispettare le norme di convivenza democratica ed i di-ritti delle minoranze. -----

**Articolo 16** - In base alle vigenti disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. -----

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. -----

La quota associativa è intrasmissibile. -----

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Il consiglio potrà disporre rimborsi spese per i soci. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. -----

**Articolo 17 - Organi dell'Associazione** -----

Sono Organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea dei Soci; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente dell'Associazione. -----
- d) il Tesoriere -----
- e) il Segretario -----
- f) il Collegio dei Revisori. -----

**Articolo 18 - Assemblea dei Soci** -----

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, e purchè nei loro confronti non sia in atto la sanzione disciplinare della sospensione. -----

Ciascuno di essi dispone di un (1) voto che può essere delegato, mediante lettera preventivamente inviata al Presidente, ad un altro socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di cinque (5) deleghe. -----

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. -----

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli Associati un Segretario e, se ne ravvisi la necessità, in caso di votazioni, due (2) scrutatori. -----

Spetta  
costit  
stessa  
Tutte  
verbal  
Segret  
E' p  
rappor  
garant  
esclud  
alla  
maggio  
le mo  
nomina  
**Artico**  
L'Asse  
Dirett  
quando  
decimo  
L'Asse  
il m  
prever  
bilanc  
La co  
pubbli  
giorn  
la da  
giorno  
sede,  
**Artico**  
All'A  
a) de  
sullo  
b) f  
l'att  
c) e  
Revis  
d) ap  
e) ap  
della  
fissa  
f) d  
dell'  
Diret  
g) de  
Diret  
h) de  
dallo  
**Artico**  
L'Ass

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Tutte le deliberazioni assembleari, devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' prevista espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per cui si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede che gli associati maggiori di età abbiano diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

L'Assemblea deve comunque essere convocata ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione è fatta mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito dell'Associazione almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e specificante la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede, purchè nell'ambito territoriale della Regione Veneto.


#### **Articolo 20 - Poteri dell'Assemblea**

All'Assemblea dei Soci spetta il potere di:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) fissare gli indirizzi e le direttive generali per l'attività dell'Associazione;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) approvare il progetto di bilancio preventivo e la misura della quota annuale associativa per l'anno successivo fissata dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- h) deliberare su quant'altro ad essa riservato dalla legge e dallo statuto.

#### **Articolo 21 - Le deliberazioni**

L'Assemblea degli Associati è regolarmente costituita in





prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -----

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. -----

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto. -----

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente designato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia. -----

#### **Articolo 22 - Competenze dell'Assemblea** -----

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei soci: -----

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; -----
- b) deliberare circa il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività ed investimenti; -----
- c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto; -----
- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori; -----
- e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. -----

#### **Articolo 23 - Consiglio Direttivo** -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. E' composto da tre (3) a sette (7) membri e dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per tre mandati. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta sia ritenuto necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consultivo, al bilancio preventivo e alla determinazione della misura della quota associativa per l'anno successivo. -----

Il Consiglio Direttivo, in base agli indirizzi generali dati dall'Assemblea ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede, anche mediante delega al Presidente: -----

- agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla direzione ed all'esecuzione degli stessi, ad eccezione delle attività espressamente demandate

- all'assemblea; -----
- all'amministrazione del patrimonio e, in particolar modo, dei fondi che sono a disposizione dell'Associazione nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea; -----
  - ad incaricare collaboratori e personale per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed alla determinazione degli eventuali compensi loro spettanti; -----
  - a predisporre i programmi culturali, ricreativi, economici ed organizzativi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ad impostare l'attività associativa; -----
  - a curare l'esecuzione dei deliberati assembleari; -----
  - a deliberare circa l'ammissione all'Associazione delle persone che ne hanno fatto richiesta. -----
- Il Consiglio Direttivo provvede inoltre: -----
- alla ratifica delle decisioni di carattere straordinario prese dal Presidente; -----
  - a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, curando che le spese non superino i limiti previsti, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea; -----
  - a decidere sulla cessazione della qualità di socio; -----
  - a predisporre i Regolamenti di disciplina ed ogni altra fonte regolamentare soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci; -----
  - a determinare l'ammontare delle quote d'iscrizione. -----

Il Consiglio Direttivo provvede anche alla sostituzione dei suoi membri che, per qualsiasi motivo, venissero cessare dalle loro funzioni; i componenti così nominati, restano in carica fino alla successiva Assemblea, decadendo dal mandato con la nomina dei nuovi consiglieri. -----


I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata dal Presidente dell'Associazione, nell'ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione ovvero nell'ipotesi di scarso impegno sociale all'interno dell'Associazione, ed in ogni caso nell'ipotesi di ripetute ed ingiustificate assenze alle riunioni del Consiglio medesimo. -----

Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta sull'opportunità di corrispondere a favore dei membri dei comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca di cui al comma precedente, una indennità a titolo di rimborso spese, stabilendone l'ammontare. -----

#### **Articolo 24 - Presidente dell'Associazione -----**

Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci. ----  
Egli ne è responsabile. -----

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri che lo compongono. -----



Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. -----  
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. -  
In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato. -----

**Articolo 25 - Requisiti di eleggibilità, gratuità e durata delle cariche** -----

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

1. siano regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un anno; -----

2. non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione a sospensioni ovvero ad una delle sanzioni previste sotto il precedente articolo 12. -----

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite. -----

Esse hanno durata di tre anni e possono essere confermate come previsto al punto 23. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del termine medesimo. -----

**Articolo 26 - Mezzi Economici** -----

L'Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il Fondo Comune. -----

**Articolo 27 - Fondo Comune** -----

Il Fondo Comune dell'Associazione, ai sensi dell'art. 37 Codice Civile, è costituito: -----

a) dai beni mobili ed immobili che sono o che diventeranno di proprietà dell'Associazione; -----

b) dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse; -----

c) dai corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi; -----

d) da contributi volontari, lasciti e donazioni; -----

e) da eventuali sovvenzioni pubbliche o di privati ed aziende; -----

f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. -----

**Articolo 28 - Esercizio Finanziario** -----

L'esercizio finanziario coincide col periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo. Sia il progetto che la misura delle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima



dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. ----  
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio  
Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio  
precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei  
Soci, con le stesse modalità del bilancio preventivo. -----

#### **Articolo 29 - Liquidazione** -----

Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio,  
comprese le quote sociali che sono irripetibili, e  
l'eventuale residuo di cassa, pagata ogni spesa, sarà  
devoluto a favore di altre ONLUS, sentito l'organismo di  
controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23 dicembre 1996  
n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta  
dalla legge. -----

#### **Articolo 30 - Controversie** -----

Le controversie che potessero insorgere fra l'associazione  
ed i suoi membri, oppure tra i membri dell'associazione  
medesima ed in generale tutte le controversie connesse  
all'esplicazione delle attività dell'associazione, non  
risolvibili in seno al consiglio direttivo, saranno deferite  
per la risoluzione al giudizio di tre arbitri amichevoli  
compositori, nominati uno per ciascuna delle parti ed il  
terzo di comune accordo fra esse o, in difetto di accordo,  
dal Presidente del Tribunale di Padova, il quale nominerà  
anche l'arbitro per la parte che non potesse o che  
rifiutasse di nominarlo. -----

Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole  
compositore, inappellabilmente, ed è esonerato da ogni  
formalità di procedura. -----

#### **Articolo 31** -----

Per tutto quanto non sia regolato dal presente statuto si fa  
riferimento alle norme di legge. -----

Firmato: DESTRO VECELIO -----

CHIARA DESTRO -----

TIZIANA PRIVITERA -----


NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.) -----

Copia conforme di suo originale, munito delle

prescritte firme nei miei regiti.

ad uso della parte

Paceva. 22 MAR. 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Ricci", is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI PADOVA" and "UFFICIO DEL CAPO UFFICIO".